

TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
RICORSO EX ART. 414 c.p.c

con richiesta autorizzazione alla notifica
ex art. 151 e ss. c.p.c. ai controinteressati

Ill.mo Sig. G.d.L.

RICORRE la dott.ssa Rosa Di Nola n. a Gragnano (NA) il 17.12.1985
ivi res.te alla via Roma, 104 C.F. DNLRSO85T57E131E ai fini del
presente procedimento, in ogni fase e grado, rapp.ta e difesa dall'avv.
Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W
elett.te dom.ta presso il suo studio in Torre del Greco alla via Sedivola,
85 per mandato ed elezione di domicilio a margine del ricorso
[Mandato.pdf](#), con richiesta ex art. 170 c.p.c. c. 4 di invio delle
comunicazioni all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it –

RICORRENTE

CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito in p. del Ministro e l.r.p.t.
C.F. 80185250588 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato con sede in 30124 Venezia, p.zza San Marco, 63 pec
ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it - **RESISTENTE**

CONTRO Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in p.l.r.p.t. rapp.to e difeso
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124
Venezia, p.zza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it -

RESISTENTE

NONCHE' Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico



Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in p.l.r.p.t. dom.to in 30173
Mestre-Venezia via Forte Marghera, 191 pec
drve@postacert.istruzione.it - **RESISTENTE**

NONCHE' Istituto Professionale di Stato "Elena Cornaro" in Jesolo in
p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30016 Jesolo v.le Martin
Luther King, 5 C.F. 93023530277 pec verh020008@pec.istruzione.it -
RESISTENTE

NONCHE' Istituto Professionale di Stato "Elena Cornaro" in Jesolo in
p.l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30016 Jesolo v.le Martin
Luther King, 5 C.F. 93023530277 rapp.to e difeso ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124 Venezia
p.zza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it -
RESISTENTE

NONCHE', eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle
graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A. dell'U.S.R. Veneto in cui la
ricorrente è inserita, valide per il triennio 2024-2027 che subirebbero un
pregiudizio dall'accoglimento del ricorso – **CONTROINTERESSATI**

FATTO

La dott.ssa Rosa Di Nola è una laureata che ambisce a operare nei
profili amministrativi (personale A.T.A.) nelle scuole statali e ha
concorso per l'ammissione alla graduatoria di circolo e istituto di terza
fascia per il triennio 2024-2025 ai sensi del D.M. 89 del 21.5.2024 per il
profilo di Assistente Amministrativo (di seguito: AA), essendo munita
dei titoli di studio e servizio [013\) D.M. n. 89 del 21-05-2024.pdf](#)
il 25.6.2024 trasmetteva domanda di inserimento nelle graduatorie



triennali per il conferimento di supplenze in qualità di AA scegliendo quale scuola capofila l'I.P.S. "Elena Cornaro" in Jesolo; [001\) Domanda ATA 24-27 Di Nola Rosa.pdf](#)

il 16.8.2024 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria [002\) Decreto pubblicaz graduatorie provvisorie 2024-2027.pdf](#) nella quale erano attribuiti alla ricorrente solo 12,95 punti; [003\) Graduatoria provvisoria del 16-08-2024 A.A..pdf](#) pag. 17) e sito "Istanze on line" del Ministero [004\) Graduatorie provvisoria di Istituto ATA 3 fascia.pdf](#) non era stato quindi computato il servizio civile prestato dalla ricorrente dal 16.5.2015 al 23.3.2021 per complessivi giorni 2.139 ([001\) Domanda ATA 24-27 Di Nola Rosa.pdf](#) dalle pagg. 14 a 20) presso l'Associazione Nazionale Protezione Ambiente Natura Animali, Ente riconosciuto dal Ministero della Salute, Regione Campania e Commissione Europea che corrisponde a 71 mesi ca. e genera 3,57 punti; [005\) Certificazione Servizio Civile Rosa Di Nola.pdf](#)

Inoltre non veniva valutato il servizio prestato presso l'Istituto Paritario Santa Croce di Gragnano dal 14-09-2022 al 31-08-2023 e dal 01-09-2023 al 28-06-2024 per 654 gg. con decurtazione di 5,5 punti; [006\) Di Nola Rosa Certificato di servizio.pdf](#).

Complessivamente venivano illegittimamente sottratti alla ricorrente 9,07 punti (3,57 per il servizio civile + 5,5 per il servizio presso l'Istituto Santa Croce) che, sommati a quelli attribuiti in graduatoria (12,95) avrebbe generato un punteggio totale pari a 22,02 punti.

La ricorrente, con pec del 19.8.2024, inviava reclamo alla scuola capofila, rimasto privo di riscontro; [007\) Reclamo Rosa Di Nola del 19-](#)



[08-2024.pdf](#)

Stante l'inerzia, il 6.9.2024 inviava diffida all'U.S.R. Veneto e all'Ambito Territoriale Venezia pure rimasta senza riscontro; [008\) Diffida del 7-09-2024.pdf](#) (si versano in atti le buste telematiche 008 a, b, c, d).

Il 7.9.2024, alla pubblicazione delle graduatorie definitive [010\) Provv. 0008576-2024 Elena Cornaro 7.9.2024.pdf](#) la ricorrente estrema dal portale "Servizi on line" del MIM la graduatoria [009\) Graduatorie di Istituto ATA 3 fascia.pdf](#) ove era confermato l'errato punteggio di 12,95 punti come confermato anche dalla pubblicazione della graduatoria definitiva per la figura di AA [011\) Graduatoria definitiva 7.9.2024 Assistente Amministrativo.pdf](#) pag. 6, evidenziato).

DIRITTO

Sussiste l'interesse della ricorrente ad agire in giudizio per chiedere la rettifica della graduatoria con attribuzione del giusto punteggio di 20,02.

I) GIURISDIZIONE DELL'A.G.O.

In tema di graduatorie del personale della scuola e controversie per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ex D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 ss.mm., la giurisdizione spetta al G.O., venendo in questione determinazioni assunte con capacità e poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. S.U. n. 16756/2014).

Lo stesso art. 8 del D.M. 89 del 21.5.2024, *lex specialis* della procedura di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia A.T.A., sancisce che la graduatoria "è impugnabile con ricorso al G.O. in funzione di G.d.L.".

Il G.d.L. ha giurisdizione sui provvedimenti amministrativi incidenti sul rapporto di lavoro (cfr. S.U. Cass. 3677/2009) e l'art. 63 D.Lgs.



165/2001 gli devolve **le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP.AA.** di cui all'art. 1 c. 2 ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti che, se rilevanti ai fini della decisione, sono disapplicati, se illegittimi.

II) MANCATA GRADUAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 89 del 21.5.2024
all. A1 lett. B c. n. 9

La P.A. resistente ha illegittimamente omesso di valutare il servizio civile prestato dalla ricorrente.

La norma in epigrafe elenca, tra i titoli di servizio valutabili ai fini della graduatoria, il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti Locali e patronati scolastici (per ogni anno punti 0,60, per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico punti 0,05);

L'allegato A pag. 18 lett. A del D.M. chiarisce che ***“È considerato servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”***. [013\) D.M. n. 89 del 21-05-2024.pdf](#)

Tale norma è chiara anche alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (ord. 35380 del 18.11.2021) che ha precisato che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d.lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485 c. 7 D.lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1 cit. e, prima, art. 77 c. 7 d.p.r. 237/1964 introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore e anche se*



prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2 cit.)”.

Ancora di recente la Cassazione ha sancito (ord. 15965 del 7.6.2024) che l'art. 2050 c. 2 D.lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare), secondo cui «*Ai fini dell'ammissibilità e valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle PP.AA. è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro*» non contrasta con l'art. 485 c. 7 d.lgs. n. 297/1994 (T.U. Istruzione). Per la Suprema Corte il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico: il servizio di leva obbligatorio e **il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 c. 1), in ogni settore anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050 c. 2)**, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, c. 1) (cfr. Cass. 5679/2020; 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021).

Pertanto la Cassazione disapplicava il D.M. 44/2011 (analogo a quello oggi in esame) che disponeva diversamente valutando solo il servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (rispetto ad analoga previsione del D.M. 42/2009 si è era già espresso conformemente il C.d.S. sez. VI nn. 4343/2015 e 266/2023).

In definitiva: la ricorrente ha diritto al riconoscimento in graduatoria del servizio civile prestato in misura di 3,57 punti avendo prestato servizio civile dal 16.5.2015 al 23.3.2021 per complessivi giorni 2.139 [005\) Certificazione Servizio Civile Rosa Di](#)



[Nola.pdf](#)

III SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI CO.CO.CO PRESSO
SCUOLA PARITARIA

**Violazione e falsa applicazione del D.M. 89/2024, dell'art. 554 T.U.
istruzione, del D.M. 13.12.2000 n. 430 e del principio di non
discriminazione clausola 4 Accordo Quadro sul lavoro a tempo
determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE**

Benché le PP.AA. resistenti non motivino il mancato computo in graduatoria del servizio prestato dalla ricorrente presso scuola paritaria, tale comportamento fonda sulla errata convinzione che, nella formazione delle graduatorie di III fascia A.T.A., non sia valutabile il servizio prestato in regime di parasubordinazione quale AA in forza di contratto di collaborazione continuativa a progetto/programma di lavoro o fase di esso.

Giova evidenziare da subito che consolidata giurisprudenza ritiene graduabile il servizio svolto in regime di parasubordinazione **in materia di graduatorie di terza fascia ATA.**

In particolare:

- **Corte di Appello di Bologna** [012\) Sent Corte Appello Bologna n. 6-2022.pdf](#)
- **Tribunale La Spezia** [014\) Sent. Trib LA SPEZIA del 16-09-2020.pdf](#)
- **Tribunale di Milano** [015\) Sent. Trib. Milano n. 2170-2019.pdf](#) e [020\) Trib. Milano sent. 223-2020.pdf](#)
- **Tribunale di Vicenza** [016\) Sent. Trib. Vicenza 3.3.2020.pdf](#)



- Tribunale di Benevento sentenza 3.3.2020
- TAR Abruzzi Sezione L'Aquila [017\) Sent. TAR L'Aquila 813-2014.pdf](#)
- Tribunale di Modena [018\) Sent. Trib. Modena 27.5.2022 n. 233.pdf](#)
e [019\) Sent. Trib. Modena 30.3.2022.pdf](#)
- Tribunale di Crotone [021\) Sent. Trib. Crotone 6.7.2021.pdf](#)
- Tribunale di Napoli [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Tanto premesso, il D.M. 13.12.2000 n. 430 (G.U. 24.1.2001 n. 19) regola le modalità di conferimento delle supplenze al personale ATA ai sensi dell'art. 4 L. 3.5.1999 n. 124 [023\) D.M. 13.12.2000 n. 430.pdf](#)

Tale D.M., fonte sovraordinata, non indica quale presupposto per l'attribuzione del punteggio che il servizio sia svolto in regime di subordinazione.

In esecuzione di tale norma, il MIUR ha emesso il D.M. 89/2024 di aggiornamento delle graduatorie di circolo e istituto di terza fascia per il triennio 2024-2027 che, in conformità all'art. 554 T.U. Istruzione, elenca i **titoli culturali e di servizio valutabili** e i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie.

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 89/2024 attribuisce i punteggi per i servizi prestati in qualità di AA nei vari ordini di scuola statale e non statale.

L'allegato A/1 al D.M. contiene la *"Tabella di valutazione dei titoli"* per le graduatorie.

Al punto B) della tabella sono elencati i titoli di *"servizio prestato in*



qualità di assistente amministrativo” valutabili ai fini della formazione delle graduatorie.

Al punto B) 7.2 lett. d) viene indicato il “servizio” prestato in “scuole non statali paritarie”.

L'allegato A/2 al punto 8 evidenzia che **“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie..., il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla meta...”**.

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”**.

Sicché sia il T.U. che i D.D.M.M. di esame **discorrono sempre e solo di SERVIZI valutabili ai fini della graduatoria SENZA COMPIERE ALCUNA DISTINZIONE TRA SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE O DI PARASUBORDINAZIONE.**

Non si rinviene nel D.M. 89/2024 alcuna esclusione, tra i titoli di servizio valutabili, di quelli resi in rapporto di parasubordinazione.

Pertanto sia il lavoratore subordinato che il parasubordinato prestano un **servizio** al datore.

Le SS.UU. della Cassazione hanno affermato che **esiste rapporto di servizio con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario** (cfr. Cass. SS.UU. 9160 e 3413/2008, 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007).

Sicché il D.M. 89/2024 **consente di valutare titoli di servizio prestati**



“nelle scuole non statali paritarie”, prevedendo, però, in questo caso, il dimezzamento del punteggio per ogni anno.

Dunque, il D.M. non attribuisce rilevanza al tipo di contratto in virtù del quale il servizio è prestato ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, valorizzando l'esperienza specifica maturata nel relativo profilo professionale;
- che il servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e quindi da qualsiasi tipologia di contratto senza distinzione tra subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d'opera;
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”**.

In relazione alla **retribuzione anche ridotta**, se il D.M. 89/2024 avesse inteso escludere dalla graduazione i contratti “atipici”, non avrebbe previsto tale requisito perché una retribuzione differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli importi minimi previsti nei CCNL e stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circ. INPS 13 del 26.1.2018 [024](#)) [Circolare INPS 13 del 26-01-2018.pdf](#)

Le espressioni utilizzate dall'art. 554 T.U. istruzione che discorre di **“almeno due anni di servizio prestato”** e dal D.M. 89/2024 non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito, anche in maniera ridotta, presso qualsiasi scuola.**

La norma utilizza una dizione talmente lata per non privare di punteggio



l'attività lavorativa effettivamente prestata prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata resa, valorizzandone la portata EFFETTIVA **“ogni servizio effettivamente prestato”**.

E in nessuna norma vi è il richiamo al rapporto di lavoro subordinato e/o dipendente quale unico servizio computabile per la graduazione.

Se il legislatore avesse inteso escludere alcune tipologie contrattuali (es. i contratti parasubordinati) lo avrebbe detto espressamente.

In tale senso si è espressa la giurisprudenza sopra richiamata.

Il TAR Abruzzo ha sancito che *“sussiste un’indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli AA.AA. da graduare, né la P.A. resistente indica una sola norma di diritto positivo che escluda dalla graduazione nella terza fascia ATA i lavoratori che abbiano prestato servizio con contratti basati sul rapporto di collaborazione presso scuole paritarie.”* [017\) Sent. TAR L'Aquila 813-2014.pdf](#)

Secondo la Corte di Appello di Bologna, richiamata anche dalle sentenze del Tribunale di Modena, il ***“termine servizio evoca una volontà estensiva rispetto a prestazioni riferibili a differenti tipologie contrattuali individuando come di rilievo l’attività resa (il servizio) senza distinguere rispetto alla forma contrattuale intercorsa tra le parti”***. [012\) Sent Corte Appello Bologna n. 6-2022.pdf](#) [018\) Sent. Trib. Modena 27.5.2022 n. 233.pdf](#) [019\) Sent. Trib. Modena 30.3.2022.pdf](#)

Il Tribunale della Spezia osserva: ***“il DM 640/2017 (n.d.r. precedente a quello 89/2024) prevede la valutabilità del servizio prestato***



presso scuole paritarie, con riduzione alla metà. La disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di lavoro subordinato. La ratio della norma è di riconoscere rilievo all'esperienza specifica maturata dal lavoratore che ne accresce la professionalità. Appare a tal fine irrilevante la tipologia di contratto in forza del quale il servizio viene svolto, sicché non è possibile introdurre la limitazione voluta dall'amministrazione in via interpretativa." [014\) Sent. Trib LA SPEZIA del 16-09-2020.pdf](#)

Anche il Tribunale di Milano conferma che *"il DM 640/17 non contiene alcuna disposizione tesa a escludere i rapporti di collaborazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano portare al riconoscimento del punteggio. Tale disposizione, difatti, si riferisce genericamente al servizio prestato... se l'intenzione del legislatore fosse stata di limitarlo al solo rapporto di lavoro dipendente ve ne sarebbe stata inequivocabile menzione... Ciò che conta, difatti, è che in forza di un determinato rapporto si sia maturata una conseguente esperienza che, ove anche prestata presso scuole paritarie, consenta di riconoscere un punteggio in graduatoria. Non si comprende la ragione giuridica della interpretazione offerta dalla convenuta che valorizza la tipologia di contratto e non già la natura sostanziale del rapporto." [015\) Sent. Trib. Milano n. 2170-2019.pdf](#)*

Il Tribunale di Vicenza riconosce il diritto alla valutazione del servizio in graduatoria di un lavoratore che aveva prestato servizio presso scuola paritaria in regime di CO.CO.CO.: *"la tabella A1 allegata al D.M.*



640/2017, che contiene il punteggio assegnabile a riconoscimento del pregresso servizio lavorativo, **non fa alcun riferimento a un'attività svolta "alle dirette dipendenze" del soggetto gestore**. A questo proposito si richiama la differente formulazione dei punti 7.1 e 7.2, concernenti il servizio pregresso prestato presso, tra le altre, le scuole paritarie, e il punto 9 (relativo al servizio prestato "alle dirette dipendenze" di amministrazioni statali e altri soggetti). **Le prime norme, a differenza della seconda, non contengono alcuno specifico riferimento al servizio prestato "alle dirette dipendenze"**. Così ragionando il G.d.L. vicentino ritiene valutabile non solo il lavoro svolto in regime di parasubordinazione in scuola paritaria ma anche quello prestato quale ATA in scuola paritaria ma al servizio di agenzia di somministrazione. [016\) Sent. Trib. Vicenza 3.3.2020.pdf](#)

Il Tribunale di Benevento con sentenza del 3.3.2022 e quello di Napoli hanno affermato che il lavoro atipico "deve trovare il medesimo riconoscimento accordato al personale assunto dal Ministero in osservanza del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (più volte oggetto di interpretazione da parte del giudice Eurounitario e della Suprema Corte cfr. Cass. 2258 e 23868 del 2016 e Cass. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. 20918/2019 relativa al personale ATA nonché Cass. 27950/2017 Cass. n. 7112/2018, Cass. 3473 e 6146 del 2019), che **esclude qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato**". [022\) Trib. sez. lav.](#)



[Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

La clausola 4 può essere fatta valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale che deve applicare il diritto dell'Unione, disapplicando qualsiasi contraria disposizione del diritto interno essendo *“in presenza di una prestazione lavorativa che non presenta alcuna differenziazione rispetto ad analoghe prestazioni rese da altro personale assunto in forza di contratti stipulati dal Dirigente Scolastico”*,

Il Tribunale di Napoli ha sostenuto che *“allorquando la normativa regolamentare faccia riferimento ad altri servizi, ivi includendo alcune specifiche ipotesi contrattuali atipiche, abbia voluto intendere tutte le prestazioni di lavoro comunque svolte in favore delle istituzioni scolastiche indipendentemente dalla natura subordinata o meno del rapporto di lavoro”*. [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Per il Tribunale di Crotone e Milano *“il legislatore utilizzando la locuzione “altro servizio prestato” ha ricompreso ogni prestazione espletata dal lavoratore in favore della scuola in virtù di regolare contratto... le parole scelte dal legislatore lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono a eventuali limitazioni o esclusioni”*. [021\) Sent. Trib. Crotone 6.7.2021.pdf](#) e [022\) Trib. sez. lav. Napoli 25.5.2023 n. 3536.pdf](#)

Tanto chiarito in diritto, la ricorrente possiede tutti i requisiti prescritti dal D.M. 89/2024 per il riconoscimento del servizio prestato presso scuola paritaria in regime di parasubordinazione ovvero:

- servizio svolto presso scuola paritaria (Istituto Santa Croce in



Gragnano) con la qualifica di A.A. dal 1°.9.2023 al 30.6.2024 per 302 gg. [006\) Di Nola Rosa Certificato di servizio.pdf](#) (la certificazione rilasciata da scuola paritaria è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso cfr. Cass. pen. 22.7/22.9.2015 n. 38466).

- contratti di lavoro [040\) Contratto del 13-09-2022 Rosa Di Nola.pdf](#)
[041\) Contratto del 19-06-2023 Rosa di Nola - proroga.pdf](#) [042\) Contratto del 01-07-2024 Rosa Di Nola - proroga.pdf](#)

- contratto con retribuzione anche minima: le buste paga dimostrano l'effettività del periodo di servizio e la corrispondenza con la contribuzione versata dal datore; [025\) Di Nola Rosa Busta Paga dal 14.09.22 al 31.12.22.pdf](#) [026\) Di Nola Rosa Busta Paga dal 01.01.23 al 30.06.2023.pdf](#) [027\) Di Nola Rosa Busta Paga dal 01.07.23 al 31.12.23.pdf](#) [028\) Di Nola Rosa Busta Paga dal 01.01.24 al 30.0624.pdf](#)

- versamenti INPS: l'attestato di servizio dell'Istituto Paritario Santa Croce certifica il versamento dei contributi previdenziali; [006\) Di Nola Rosa Certificato di servizio.pdf](#). I versamenti contributivi nell'estratto contributivo INPS sulla base dei flussi Emens relativi alle buste paga coincidono con quelli contenuti nel certificato di servizio. [032\) DI NOLA ROSA CONTRIBUTI 2.pdf](#) e [033\) NUOVI CONTRIBUTI ROSA DI NOLA.pdf](#)

- utilizzo di un CCNL: i contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente con la scuola paritaria Istituto Santa Croce e gli UNILAV richiamano il CCNL stipulato il 27.7.2023 da Federterziario Scuola con l'avallo del sindacato nazionale U.G.L. (Unione Generale del Lavoro) e U.G.L. scuola valido



dal 1°9.2023 al 31.8.2026; [034\) Di Nola Rosa Prima proroga Unilav 14.09.22.pdf](#) e [035\) Di Nola Rosa Unilav Di Assunzione.pdf](#) e [036\) CCNL terziario scuole private 2023-2026-federterziario.pdf](#)

Tale contratto è adeguato al D.Lgs. 81/2015 (cd. *Jobs Act*) che, nell'abolire all'art. 2 c. 1 i contratti a progetto, li autorizzava, art. 2 c. 2 lett. a) in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

La legittimità dell'utilizzo del CCNL Federterziario Scuola è confermata dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e dall'INPS.

Infatti con l'interpello prot. n. 22038/2015 del 15.12.2015, il Ministero del Lavoro confermava riconosceva la qualità di CCNL al contratto Federterziario [037\) Interpello Ministero Lavoro 15.12.2015.pdf](#)

Lo stesso MIUR, con nota prot. 11477 del 6.12.2005 nel prendere atto delle modifiche introdotte dalla L. 30/2003, **consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione.** [038\) Nota Miur n. 11477 del 6.12.2005.pdf](#)

Anche l'INPS, con nota 1712 del 21.4.2017, ha riconosciuto il contratto Federterziario Scuola [039\) Circolare INPS 1712 del 21-04-2017.pdf](#)

Pertanto le mansioni svolte dalla Di Nola sono sovrapponibili a quelle previste per il personale ATA nel CCNL scuole statali.

Infatti le mansioni attribuite alla ricorrente dalla scuola paritaria Istituto Santa Croce sono consistite nella:

- Archiviazione documenti e gestione del protocollo;



- Inserimento dati per attività di fatturazione e gestione del personale docente;
- Gestione del registro economico;
- Gestione dei dati richiesti dal software ministeriale SIDI (Sistema Informativo Istruzione) [029\) Incarico prot. 661 del 13.09.2022 Di Nola Rosa.pdf](#) [030\) Incarico Prot. 110 del 19.06.2023 Di Nola Rosa.pdf](#) [031\) Incarico Prot. 176 del 01.07.2024 Di Nola Rosa.pdf](#)

Tali mansioni sono corrispondenti a quelle previste dal CCNL del settore statale del 29.11.2007 delle scuole statali. L'art. 50 di tale CCNL prevede che l'AA si occupi di *“custodia, verifica, registrazione delle entrate e uscite del materiale e delle derrate in giacenza. Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.”* [043\) Stralcio CCNL scuola del 29.11.2007.pdf](#)

Un ulteriore elemento milita per la graduabilità del servizio reso in regime di parasubordinazione. Nel D.M. 88/2024 per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento [044\) D.M. 88 del 16-05-2024.pdf](#) è espressamente indicato all'art. 15: ***“I servizi prestati con CONTRATTI ATIPICI, NON DA LAVORO DIPENDENTE, stipulati nelle scuole paritarie... su INSEGNAMENTI CURRICULARI, sono valutati... secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.”***



Tale D.M. equipara i servizi prestati con contratto atipico, stipulati **nelle scuole paritarie su insegnamenti curricolari** e i contratti di lavoro dipendente e non distingue tra servizio reso con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato ma solo se l'insegnamento impartito sia stato o meno curricolare: solo nel primo caso l'insegnamento svolto in regime di parasubordinazione sarà computabile in graduatoria.

Ovviamente la **distinzione tra insegnamenti curricolari e non curricolari** non era necessaria per il personale ATA.

La *ratio* della norma è di stabilire un'eccezione alla generale graduabilità di tutti i servizi di insegnamento in regime di subordinazione o parasubordinazione limitandola agli insegnamenti curricolari per evitare che possano concorrere alla graduazione insegnanti che non abbiano insegnato materie che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso.

Sicché è irragionevole e discriminatorio escludere per il personale ATA il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.

Ulteriore aspetto: dal 2005 il MIUR, dopo l'approvazione della L. Biagi 30/2003, con nota prot. 11477 del 6.12.2005 [045\) Nota Miur n. 11477 del 6.12.2005.pdf](#) disponeva che non poteva più giustificarsi la revoca della parità alle scuole private paritarie sulla base della natura dei rapporti con il personale confermando così per le scuole paritarie la liceità dell'utilizzo dei contratti di collaborazione continuativa. Ciò dimostra che nel sistema scolastico le figure dei lavoratori subordinati e



parasubordinati sono equiparate. Tant'è che, successivamente, il DPR 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A. [046\) dpr 119 2009.pdf](#)

Concludendo, la mancata considerazione in graduatoria di terza fascia ATA del punteggio maturato per i servizi prestati in scuola paritaria con contratto parasubordinato è illegittima avendo la ricorrente prestato regolare servizio retribuito di AA in virtù di contratto di contratto di collaborazione continuata.

Ogni contraria affermazione:

- 1) non scaturisce da norma positiva poiché nessuna legge, decreto o circolare pone la questione della tipologia del rapporto lavorativo per l'attribuzione del punteggio.
- 2) è ingiusta perché privilegia il rapporto di subordinazione e penalizza il lavoro parasubordinato non in base a norma di diritto ma a preconcetti;
- 3) è discriminatoria dei diritti del personale ATA che ha svolto lo stesso servizio anche se con contratti diversi;
- 4) non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di CO.CO.CO., riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

* * *

Tanto permesso, la ricorrente Rosa Di Nola, *ut supra* rapp.ta, difesa ed



elett.te dom.ta, con esplicita riserva di aggiungere, variare e proporre nuovi motivi all'integrale conoscenza degli atti tutti o a seguito della produzione di documenti ignoti e delle difese di controparte

CONCLUDE

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione di ogni atto lesivo e impugnato, compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, anche se non conosciuti dalla ricorrente, voglia, in accoglimento del presente ricorso, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 c.p.c. e assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti ed eventualmente controinteressate, accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento del servizio espletato dalla ricorrente quale servizio civile attribuendole in graduatoria 3,57 punti o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;
- 2) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento del servizio espletato dalla ricorrente presso la scuola paritaria Istituto Santa Croce di Gragnano attribuendole in graduatoria 5,5 punti o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;
- 3) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a essere inserita nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dal capofila I.P.S. Elena Cornaro in Jesolo, valida



per il triennio 2024-2027, nel profilo di A.A., in quanto munita di validi titoli di servizio, con il riconoscimento del punteggio di complessivi 22,02 punti (di cui 3,57 per il servizio civile, 5,5 per il servizio reso presso scuola paritaria da aggiungersi ai 12,95 già attribuiti in graduatoria) o il punteggio che risulterà di ragione per tutti i suesposti motivi;

- 4) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a rettificare il punteggio in graduatoria della ricorrente nella III fascia ATA per il profilo A.A. e le risultanze di “istanze on line” attribuendole il corretto punteggio di 22,02 o quello che risulterà di Giustizia;
- 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% per spese generali oltre maggiorazione del 30% per aver utilizzato link navigabili per facilitare la lettura al G.d.L e alle parti, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.

IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere i mezzi istruttori che si rendessero necessari eventualmente a norma del c. 5 dell'art. 420 c.p.c.

Ordinarsi ai resistenti l'esibizione della documentazione necessaria per la definizione della controversia.

Ai sensi del d.P.R. 30.5.2002 n. 115 la controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad €259,00.



Si producono i documenti elencati in ricorso di cui si attesta la conformità agli originali.

Salvis Juribus

Torre del Greco, 28.11.2024

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 e ss. c.p.c.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'USR Veneto in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio scolastico 2024-2027 che subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso (cfr. [011\) Graduatoria definitiva 7.9.2024 Assistente Amministrativo.pdf](#)) si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e il decreto di fissazione di udienza. Tuttavia sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta dilaterrebbe i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità di individuare il nominativo e l'indirizzo dei controinteressati, la presente difesa

fa istanza

affinché l'Ill.mo G.d.L. del Tribunale di Venezia, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del ricorso

quanto ai controinteressati

inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'USR Veneto in cui la ricorrente è inserita, valide per il triennio scolastico



2024-2027, che subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Torre del Greco, 28.11.2024

Avv. Luigi Torrese

